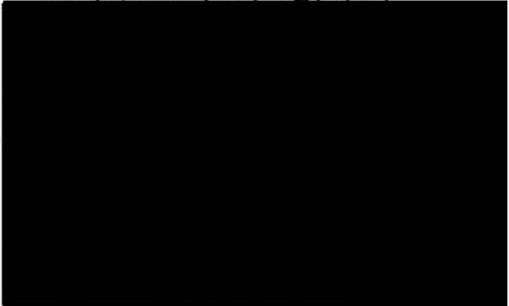


Proposta di legge recante: "Interpretazione autentica della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria).

di iniziativa del consigliere



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si rende necessaria per consentire di interpretare e applicare in maniera corretta e coerente con le proprie finalità il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4, con cui è stato istituito il difensore civico regionale.

Si tratta evidentemente di una legge approvata quarant'anni fa, in un contesto storico e normativo del tutto diverso da quello attuale, e che peraltro è stata applicata per la prima volta solo nella presente legislatura regionale

L'articolo 5 della legge in questione dispone che tale organismo è scelto "tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico – amministrativa".

Con la presente norma di interpretazione autentica viene chiarito che la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 6, che prevede che "l'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione" va interpretata in modo da rendere effettiva la previsione di cui al comma 5 e dunque nel senso che le attività di cui alla seconda parte del comma in esame sono incompatibili con lo svolgimento dell'ufficio di difensore civico soltanto se possono in concreto determinare un conflitto di interesse con l'incarico. Tale interpretazione è logica e coerente anche con la previsione di cui all'articolo 9 della l.r. 4/1985, per come modificata con l.r. 13/2011, che ha ridotto notevolmente l'indennità spettante al difensore civico. È evidente che il legislatore, nella consapevolezza della delicatezza del ruolo svolto da tale organismo e della particolare competenza professionale che lo stesso deve avere, ridimensionando l'importo dell'indennità, indica che l'incompatibilità nello svolgimento di altre attività debba essere circoscritta a quelle che possono in concreto determinare un conflitto di interessi con la funzione svolta.

Data la natura della legge, ne viene disposta l'entrata in vigore a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Burc

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo:

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere esclusivamente	//	//	0

	ordinamentale in quanto chiarisce il senso dell'articolo 6 della l.r. 4/85			
Art. 2	Norma relativa all'invarianza della spesa.	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri per il bilancio regionale,

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione/ programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: Interpretazione autentica in materia di incompatibilità del difensore civico.

Art. 1

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/1985)

1. Ai fini di interpretazione autentica, il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria) è da intendersi nel senso che l'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio delle attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione solo se le dette attività determinino in concreto situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

f.to

